

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428

Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

aprile 2014
n. 127



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
del lavoro e della salute



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428

Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

aprile 2014
n. 127

a cura di: M. Bracco

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 1 <i>(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)</i> Scheda di lettura.....	9
Articolo 2 <i>(Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive)</i> Scheda di lettura.....	15
Articolo 3 <i>(Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti)</i> Scheda di lettura.....	21
Articolo 4 <i>(Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 5 <i>(Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 6 <i>(Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)</i> Scheda di lettura.....	33

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)

1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

A) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:

1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;

2) semplificazione delle procedure burocratiche, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione;

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità

contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro;

4) revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori e alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato;

5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;

6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

B) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:

1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;

3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante

l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di

partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

b) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali.

L'**articolo 1** reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 1** e di cui al successivo **articolo 6**.

La delega è intesa ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a "razionalizzare" la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, "semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro", tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi (**comma 1**).

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal **comma 2**.

In particolare, la **lettera a)** concerne gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

In merito alla disciplina vigente, si ricorda che:

- l'intervento ordinario di integrazione salariale viene concesso - nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'edilizia (ivi comprese le imprese esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei) - per i casi di sospensione o contrazione dell'attività in conseguenza di: 1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti; 2) situazioni temporanee di mercato. L'integrazione è concessa per un periodo massimo di 13 settimane consecutive, il quale, in casi

eccezionali, può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi¹;

- l'intervento straordinario di integrazione salariale è riservato, in linea di massima, alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda (di intervento) nonché alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo). Si ricorda che gli interventi di integrazione salariale straordinaria sono o sono stati estesi - spesso con provvedimenti a termine - ad altri settori imprenditoriali. Ai fini della concessione del trattamento, è richiesta l'approvazione di un programma presentato dall'impresa. Tale programma può riguardare una delle seguenti fattispecie: 1) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale; 2) crisi aziendale². Il trattamento in esame viene altresì concesso nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni; l'attribuzione del trattamento deve essere richiesta, a seconda dei casi, dal curatore, dal liquidatore o dal commissario. In linea di massima, i limiti di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono pari a 2 anni (se concessa per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale) o a 1 anno (se riconosciuta per crisi aziendale; in questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione)³.

I principi ed i criteri direttivi di cui alla **lettera a)** in esame prevedono:

- l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (**numero 1**);
- la semplificazione delle procedure burocratiche, "considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione" (**numero 2**);

¹ L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 2014, a euro 969,77 mensili, ovvero a euro 1.165,58 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 2.098,04 euro mensili (per la determinazione di quest'ultimo importo l'ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità). Si ricorda che tali valori sono differenti per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Sull'importo si applica l'aliquota contributiva ridotta a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali).

² L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 2014, a euro 969,77 mensili, ovvero a euro 1.165,58 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 2.098,04 euro mensili (per la determinazione di quest'ultimo importo l'ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità).

Sull'importo si applica l'aliquota contributiva ridotta a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali).

³ Inoltre, i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono avere una durata superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio (il quale decorre dal mese iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi anche i periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di mercato.

- l'accesso alla cassa integrazione solo in caso di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro (**numero 3**);
- la revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori ed alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato (**numero 4**);
- sotto il profilo della contribuzione, una maggiore compartecipazione da parte delle imprese effettivamente beneficiarie (**numero 5**) e la riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie, relative agli istituti in oggetto, con la rimodulazione delle stesse aliquote tra i settori, in funzione dell'effettivo impiego (**numero 6**). In merito alla disciplina attuale, si ricorda che per l'intervento ordinario di integrazione salariale la contribuzione (a carico del datore) è pari all'1,90% dell'intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali ovvero al 2,20% per le imprese con più di 50 dipendenti⁴; per i casi di effettivo ricorso all'intervento ordinario di integrazione salariale, si applica - salvo eccezioni - una contribuzione addizionale, pari al 4,0%, ovvero al 8,0% per le imprese con più di 50 dipendenti, delle integrazioni salariali da corrispondere⁵. Per l'intervento straordinario di integrazione salariale, sono previsti contributi sia a carico delle imprese (che rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto) sia a carico dei relativi lavoratori; tali contributi sono pari, rispettivamente, allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione; per i casi di effettivo ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale, si applica una contribuzione addizionale, pari al 3,0%, ovvero al 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti, delle integrazioni salariali da corrispondere;
- la revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché dei fondi di solidarietà bilaterali, relativi ai settori non coperti dai due istituti summenzionati⁶ (**numero 7**).

I principi ed i criteri direttivi di cui ai **numeri da 1) a 5)** della successiva **lettera b)** concernono il trattamento di disoccupazione ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego), istituito dall'[art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni.

Si ricorda che tale trattamento concerne gli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013 (fatte salve le norme transitorie, relative all'istituto della mobilità, di cui ai commi 46 e 46-bis del citato [art. 2 della L. n. 92 del 2012](#), e successive modificazioni). L'istituto in esame comprende i lavoratori dipendenti privati, ivi compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché i dipendenti pubblici a tempo determinato⁷. La misura mensile del trattamento è determinata in percentuale della retribuzione mensile di

⁴ Le aliquote sono diverse per il settore lapideo e per quello edile.

⁵ Anche in tal caso, i valori sono diversi per il settore lapideo e per quello edile.

⁶ Fondi di cui all'[art. 3 della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni.

⁷ Sono esclusi gli operai agricoli (a tempo determinato o indeterminato) (cfr., in merito, il comma 3 del citato [art. 2 della L. n. 92 del 2012](#)).

riferimento⁸; tale percentuale è pari al 75 per cento nel caso in cui il valore della base di calcolo sia pari o inferiore ad un determinato importo (pari a 1.192,98 euro nel 2014); per la fascia di base di calcolo eccedente tale limite, la percentuale si riduce dal 75 per cento al 25 per cento. In ogni caso, la misura del trattamento non può superare un determinato limite massimo, pari, nel 2014, a euro 1.165,58 mensili. All'indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione ed un'ulteriore riduzione del 15 per cento dopo l'eventuale dodicesimo mese di fruizione. Il trattamento non è soggetto ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.

I principi ed i criteri direttivi di cui ai **numeri da 1) a 5)** in esame prevedono:

- la rimodulazione dell'ASpI, "con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore" (**numero 1**). Nella normativa vigente, la durata del trattamento è disciplinata, in via transitoria, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015, dal comma 45 del citato [art. 2 della L. n. 92 del 2012](#) e, a regime, per gli eventi successivi, dal comma 11 dello stesso [art. 2 della L. n. 92 del 2012](#), e successive modificazioni. Si ricorda, tuttavia, che la disciplina prevede anche un trattamento breve (cosiddetta mini-ASpI) per i casi in cui il soggetto non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il trattamento ordinario (il requisito di assicurazione è pari a due anni e quello di contribuzione ad un anno nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, mentre, ai fini della mini-ASpI, si richiede soltanto un minimo di tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi). Il trattamento di mini-ASpI è corrisposto (sempre con cadenza mensile) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno⁹;
- l'incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti (**numero 2**);
- l'estensione dell'ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - con l'esclusione, in ogni caso, degli amministratori e dei sindaci -, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito (relativi a tali soggetti)¹⁰, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi ed il principio di automaticità delle prestazioni - principio in base al quale si prescinde dall'effettivo versamento della contribuzione da parte del committente - ,

⁸ La retribuzione mensile di riferimento è determinata dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicando il valore così ottenuto per il numero 4,33.

⁹ Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione della prestazione.

¹⁰ Cfr., in merito, i commi da 51 a 54 del citato [art. 2 della L. n. 92 del 2012](#).

"e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite" (**numero 3**));

- l'introduzione di limiti massimi relativi alla contribuzione figurativa (**numero 4**). Si ricorda che, nella normativa vigente, per i periodi di fruizione dell'ASpI (e della mini-ASpI) sono riconosciuti i contributi figurativi, ai fini sia del diritto sia della misura dei trattamenti pensionistici (i periodi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata);
- l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura pensionistica figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prestazione alla quale siano connessi obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti (**numero 5**).

Il criterio direttivo di cui al successivo **numero 6** della **lettera b)** prevede l'eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale.

La **lettera c)** pone un principio di delega valido sia per gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro sia per i trattamenti di disoccupazione e consistente nell'individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti, "al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali".

Articolo 2

(Delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive)

1. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

A) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione;

B) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità,

con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;

C) istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

D) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;

E) attribuzione all'Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;

F) razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni e di consentire l'invarianza di spesa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

G) possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o

dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera *f)* nonché di altre amministrazioni;

H) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;

I) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

L) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;

M) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;

N) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi

all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità;

O) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

P) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;

Q) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

R) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate;

S) completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive.

L'**articolo 2** reca una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 1** e di cui al successivo **articolo 6** (il **comma 1** prevede, tra l'altro, che, qualora non si raggiunga l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il Consiglio dei Ministri provveda

con deliberazione motivata, secondo la procedura di cui all'[art. 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281](#)).

Il riordino previsto dalla delega è inteso, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative (**comma 1**).

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal **comma 2**. Essi prevedono:

- la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione vigenti, "da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione" (**lettera a**). L'attuale ordinamento statale reca molteplici fattispecie di incentivi alle assunzioni, fattispecie che fanno riferimento, in linea di massima, ad incrementi dell'occupazione o a tipologie specifiche di contratto (come i contratti di apprendistato) o a categorie di lavoratori (come, per esempio, i giovani fino a 29 anni di età, le donne, i soggetti aventi almeno 50 anni di età, i disoccupati di lunga durata, i titolari di ammortizzatori sociali)¹¹;
- la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e di quelli per l'autoimprenditorialità, con una cornice giuridica nazionale intesa a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome (**lettera b**). Si ricorda che le misure relative all'autoimprenditorialità (di cui al [D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185](#)) costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali. Le misure relative all'autoimpiego (di cui al medesimo [D.Lgs. n. 185 del 2000](#)) rappresentano un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione residenti nelle aree depresse, ai fini della creazione di attività di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di iniziative di autoimpiego in forma di *franchising*;
- l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il conferimento alla medesima delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive ed ASpI ed il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia (**lettere c), d) ed e**);

¹¹ Ai fini di un quadro degli incentivi all'occupazione, si segnala l'inserimento de *IlSole24ore* Focus, "Gli incentivi per assumere", del 22 gennaio 2014.

- la razionalizzazione degli enti ed uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operino in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego ed ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni, anche con la nuova Agenzia, e di consentire l'invarianza di spesa nella costituzione della medesima (**lettera f**);
- la possibilità di far confluire nei ruoli delle "amministrazioni vigilanti" o della nuova Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o dagli uffici soppressi o riorganizzati nonché il personale di altre amministrazioni (**lettera g**). *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se per amministrazioni vigilanti si intenda esclusivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conformità con la precedente lettera c*);
- il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l'impiego (**lettera h**);
- la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e per l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego (**lettera i**). Si ricorda che, per il settore privato, la disciplina di cui al Titolo II, Capo I, del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni, individua cinque tipologie di agenzie per il lavoro: agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività relative al contratto di somministrazione (ed inerenti alla figura del "somministratore"); agenzie abilitate ad esercitare esclusivamente le attività relative alla somministrazione a tempo indeterminato con riguardo ad uno degli ambiti lavorativi di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) a i-ter), dello stesso [D.Lgs. n. 276 del 2003](#), e successive modificazioni; agenzie di intermediazione; agenzie di ricerca e selezione del personale; agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. Le agenzie appartenenti alla prima tipologia possono svolgere tutte le attività summenzionate, mentre le agenzie rientranti nella terza tipologia (intermediazione) possono esercitare anche le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;
- l'introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'impiego di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative svolte a livello regionale (**lettera l**);
- la definizione di meccanismi di raccordo tra la suddetta Agenzia e l'INPS, a livello sia centrale sia territoriale (**lettera m**);
- la previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze relative ai

- summenzionati incentivi per l'autoimpiego e per l'autoimprenditorialità (**lettera n**));
- il mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (**lettera o**));
 - il mantenimento in capo alle regioni ed alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro (**lettera p**));
 - l'attivazione "del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica" (**lettera q**));
 - la valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro ed il monitoraggio delle prestazioni erogate (**lettera r**));
 - il "completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive" (**lettera s**)).

Articolo 3

(Delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti)

1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi, contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

A) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione, del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;

B) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

C) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, quali in particolare gli infortuni sul lavoro, e obbligo delle

stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

D) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;

E) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

F) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

G) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

L'**articolo 3** reca una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 1** e di cui al successivo **articolo 6**.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal **comma 2**. Essi prevedono:

- la razionalizzazione e la semplificazione (anche mediante abrogazione di norme) delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, "con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione, inerenti al medesimo rapporto, di carattere amministrativo" (**lettera a**);
- l'eliminazione e la semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi (**lettera b**);
- l'unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, "quali in particolare gli infortuni sul lavoro", l'obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti, il "rafforzamento" del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e l'abolizione della tenuta di documenti cartacei, l'individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro (**lettere c**), **d**) e **f**). Si ricorda che, nella normativa vigente, a decorrere dal 1° luglio 2013¹², la "presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche" avvengono esclusivamente in via telematica. Per le comunicazioni obbligatorie relative alla costituzione ed alle variazioni dei rapporti di lavoro, la disciplina vigente¹³ prevede che tali comunicazioni siano effettuate (esclusivamente in via telematica) al centro per l'impiego competente per territorio e che l'effettuazione delle stesse sia valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL (relativo alla costituzione ed alla cessazione del rapporto di lavoro) nonché ai fini dell'adempimento degli eventuali obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle province¹⁴; riguardo agli infortuni sul lavoro (che rientrino nelle fattispecie soggette agli obblighi di denuncia all'INAIL ed

¹² Cfr. il [D.P.C.M. 22 luglio 2011](#).

¹³ Cfr. il [D.M. 30 ottobre 2007](#).

¹⁴ Cfr. l'art. 4-*bis*, comma 6, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e l'art. 9, comma 5, del D.L. [28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

all'autorità locale di pubblica sicurezza), la denuncia all'INAIL¹⁵ è effettuata, a decorrere dalla suddetta data del 1° luglio 2013¹⁶, esclusivamente in via telematica e l'obbligo di denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza cesserà¹⁷ a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)¹⁸. *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'attuale formulazione dei principi di delega in oggetto alla luce delle norme già vigenti, anche di carattere generale, in materia di comunicazioni telematiche;*

- la revisione del regime delle sanzioni - tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione ed in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita - nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale (**lettera e**);
- la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, "in un'ottica di integrazione" con la già prevista dorsale informativa unica (relativa al patrimonio culturale e professionale accumulato dai cittadini e basata sull'interoperabilità delle banche dati, centrali e territoriali, esistenti)¹⁹ e con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro²⁰ (**lettera g**). Si ricorda che nel libretto formativo del cittadino²¹ vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati, nonché le competenze acquisite in modo "non formale e informale", purché riconosciute e certificate.

¹⁵ Denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#), e successive modificazioni.

¹⁶ Cfr. il citato [D.P.C.M. 22 luglio 2011](#).

¹⁷ Ai sensi dell'art. 32, comma 6, lettera *b*), e comma 7, del [D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

¹⁸ Decreto previsto dall'[art. 8, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), e successive modificazioni.

¹⁹ Dorsale informativa unica di cui all'[art. 4, comma 51, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

²⁰ Di cui all'art. 8 del [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

²¹ Di cui all'art. 2, comma 1, lett. *i*), del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), all'[accordo](#) tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa Conferenza permanente il 18 febbraio 2000, ed al [D.M. 10 ottobre 2005](#).

Articolo 4

(Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali)

1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi che tengano altresì conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità:

A) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;

B) redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto indicato alla lettera *a)*,

che possa anche prevedere l'introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;

C) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

D) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

E) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo di cui alla lettera *b)*, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

L'**articolo 4** reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione delle tipologie di contratti di lavoro, al fine di renderle maggiormente coerenti con le esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di incrementare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, tenendo altresì conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità. La

delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui all'**alinea** del **comma 1** e di cui al successivo **articolo 6**.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dalle **lettere da a) ad e)** del **comma 1**. Essi prevedono:

- l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali (**lettera a)**). Come tipologie di contratti di lavoro più diffuse si possono ricordare, oltre al contratto di lavoro a tempo indeterminato: i contratti a termine; i contratti a tempo parziale; i contratti di lavoro ripartito (cosiddetto *job sharing*, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa²²); i contratti di apprendistato; i rapporti di somministrazione di lavoro; i contratti di lavoro intermittente (o di "lavoro a chiamata"), in base ai quali un soggetto si pone a disposizione, a termine o a tempo indeterminato, di un datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente²³; i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (nel cui ambito si colloca la figura del contratto di lavoro a progetto)²⁴; i contratti di lavoro accessorio - tale istituto²⁵ concerne prestazioni retribuite mediante buoni orari dal valore unitario prefissato, il cui importo complessivo annuo non può superare determinati limiti, relativi sia a ciascun lavoratore²⁶ sia alle sole prestazioni rese dal lavoratore in favore di un singolo committente (imprenditore commerciale o professionista²⁷) -. Riguardo ai contratti di lavoro accessorio, la successiva **lettera d)** reca il principio di delega della possibilità di ampliamento della concreta applicazione dell'istituto in tutti i settori produttivi, per le attività lavorative discontinue e occasionali, attraverso l'elevazione dei limiti annui di importo dei relativi compensi ed assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

²² Esso è disciplinato dal Titolo V, Capo II, del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#).

²³ Tale figura contrattuale è disciplinata dal Titolo V, Capo I, del [D.Lgs. n. 276 del 2003](#), e successive modificazioni.

²⁴ Cfr., in merito, il Titolo VII, Capo I, del [D.Lgs. n. 276 del 2003](#), e successive modificazioni.

²⁵ Disciplinato dagli artt. 70, 72 e 73 del [D.Lgs. n. 276 del 2003](#), e successive modificazioni; per il settore agricolo e per i committenti pubblici, norme specifiche sono poste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del suddetto art. 70.

²⁶ Tale limite è pari, nel 2014, a 5.050 euro (al netto delle ritenute - in favore degli enti previdenziali - di natura assicurativa e contributiva e per i costi di gestione). Inoltre, per gli anni 2013 e 2014, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, si applica un diverso limite, pari a 3.000 euro (al netto delle summenzionate ritenute), in via esclusiva (cioè, non trova applicazione il limite relativo alle prestazioni rese in favore di un singolo committente).

²⁷ Questo secondo limite - pari, nel 2014, a 2.020 euro (al netto delle ritenute - in favore degli enti previdenziali - di natura assicurativa e contributiva e per i costi di gestione) - non si applica per i committenti agricoli, nonché, come detto, per gli anni 2013 e 2014, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

- la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, con la possibile introduzione, anche in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali, espressamente intese a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori destinatari (**lettera b**);
- l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (**lettera c**). Com'è noto, nell'attuale ordinamento, non esiste un livello minimo di retribuzione fissato in via legislativa, mentre trovano applicazione, per i relativi settori, i livelli minimi di retribuzione stabiliti dai singoli contratti collettivi per ciascuna qualifica e mansione - livelli che, in base ad una consolidata giurisprudenza²⁸, si applicano anche ai lavoratori non iscritti alle associazioni sindacali firmatarie -;
- l'abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili (rispetto al testo normativo definito ai sensi della precedente **lettera b**), al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative (**lettera e**).

²⁸ La giurisprudenza si è basata, in via essenziale, sul principio costituzionale di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (principio di cui all'art. 36, primo comma, della [Costituzione](#)).

Articolo 5

(Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)

1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

A) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

B) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

C) introduzione del *tax credit*, quale incentivo al lavoro femminile, per le

donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

D) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

E) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

F) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

G) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di

fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli

strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L'**articolo 5** reca una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e la procedura di cui al **comma 1** e di cui al successivo **articolo 6**.

I princìpi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono stabiliti dal **comma 2**. Essi prevedono:

- la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici (**lettera a**). *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori categorie a cui si faccia riferimento, dal momento che, in base al testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui [D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#), per le categorie di lavoratrici subordinate, autonome (ivi comprese le libere professioniste) o aventi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa già sono previsti trattamenti di maternità;*
- l'estensione alle lavoratrici madri "parasubordinate" del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del committente - cosiddetto principio di automaticità della prestazione - (**lettera b**). *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se si intenda, in realtà, estendere il principio di automaticità anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore "parasubordinato"²⁹. Sotto il profilo letterale, potrebbe ritenersi opportuno sostituire il termine "datore di lavoro" con il termine "committente";*
- l'introduzione di un credito d'imposta (inteso ad incentivare il lavoro femminile) per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico (**lettera c**). L'introduzione del suddetto credito d'imposta sembra poter incidere anche in ambiti sui quali già opera l'attuale regime delle detrazioni per il coniuge a carico, con riferimento ai casi in cui, nell'attuale ordinamento, il soggetto, pur avendo redditi (in ipotesi, redditi da lavoro), resti, in ragione del basso livello degli stessi, a carico del coniuge (anche ai fini del diritto

²⁹ L'indennità di paternità in oggetto è riconosciuta (ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4 aprile 2002) nei casi di: morte o grave infermità della madre; abbandono da parte della madre; affidamento esclusivo del bambino al padre; nelle ipotesi di adozione o affidamento, in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

di quest'ultimo alle corrispondenti detrazioni)³⁰; la prevista "armonizzazione" potrebbe, dunque, riferirsi a tale ambito di eventuale sovrapposizione;

- l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e la flessibilità dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità di genitore, l'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro (**lettera d**);
- la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia, forniti dalle aziende, nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi (**lettera e**);
- la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (**lettera f**). *In merito ai congedi, cfr. pure sub la successiva lettera g*);
- l'estensione dei principii e dei criteri direttivi di cui al presente **comma 2**, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato ed alle misure organizzative intese al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (**lettera g**). *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire il riferimento al frazionamento del congedo parentale, considerato che l'art. 32 del citato testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [D.Lgs. n. 151 del 2001](#), e successive modificazioni, già consente il ricorso al medesimo congedo in modo frazionato e demanda (in base alla novella di cui all'[art. 1, comma 339, lettera a\), della L. 24 dicembre 2012, n. 228](#)) alla contrattazione collettiva di settore la definizione delle modalità di fruizione su base oraria, nonché i criteri di calcolo di tale base e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa³¹.*

³⁰ Il limite annuo di reddito in oggetto è attualmente pari a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell'art. 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni).

³¹ Per il personale del comparto sicurezza e difesa e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva deve prevedere, altresì, "al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo".

Articolo 6

(Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)

1. I decreti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ovvero al comma 4 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

3. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

L'**articolo 6** reca norme sui termini temporali e sulle procedure per l'esercizio delle deleghe di cui ai precedenti **articoli da 1 a 5**, nonché per l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi ed integrativi (rispetto a quelli base).

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>113</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1324 "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale"
<u>114</u>	Dossier	Rappresentanza di genere e cariche elettive
<u>115</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 331, 635, 717, 789, 820, 906, 1085, 1204 e 1228 "Delega al Governo per separazione tra banche commerciali e di investimento"
<u>116</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 1326, 211, 558 e 1309 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo Sviluppo"
<u>117</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1345 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
<u>118</u>	Dossier	Le Camere alte nei Paesi extraeuropei
<u>119</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi"
<u>120</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328 "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)"
<u>121</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (<i>edizione provvisoria</i>)
<u>122</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi "Chi ben comincia...: il sistema educativo dalla nascita ai sei anni"
<u>123</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413 "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
<u>124</u>	Dossier	Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia (2013)
<u>125</u>	Dossier	La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. n. 1429 d'iniziativa del Governo - <i>note di sintesi</i>
<u>126</u>	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: cinque testi a confronto (1997-2014)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".